



**PARERE MOTIVATO**  
**n.113 dell'11 Giugno 2019**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante allo strumento urbanistico tramite procedura suap. Ditta CO. I. MA. s.r.l. Comune di Camisano Vicentino (VI).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i. prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 11 giugno 2019 come da nota di convocazione in data 10 giugno 2019 prot. n.234709;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Camisano Vicentino, per conto della ditta proponente, con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn. 95431, 95433, 95434, 95452 del 07.03.2019, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante allo strumento urbanistico tramite procedura suap per l'ampliamento di attività produttività ai sensi dell'art.4 della L.R.55/2012 – ditta CO. I. MA. s.r.l.;

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 6905 del 30.04.19 assunto al prot. reg. al n.169437 del 30.04.19 del Consorzio di Bonifica Brenta;
- Parere n. 179588 dell'8.05.19 del Genio Civile di Vicenza;
- Parere n. 600 del 7.05.19 assunto al prot. reg. al n.180359 dell'8.05.19 del Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione;
- Parere n. 46211 dell'8.05.19 assunto al prot. reg. al n.179427 dell'8.05.19 dell'ULSS8;
- Parere n. 12042 del 15.05.19 assunto al prot. reg. al n.191756 del 16.05.19 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- Parere n. 51757 del 23.05.19 assunto al prot. reg. al n.200531 del 23.05.19 di ARPAV.
- Parere n. 6603 del 29.05.19 assunto al prot. reg. al n.208243 del 29.05.19 di Viacqua.

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.82/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**CONSIDERATO CHE** la Ditta opera nel settore delle costruzioni, realizzando infrastrutture, servizi alle utilities ed edilizia, ed effettuando il recupero e la trasformazione di rifiuti speciali non pericolosi, quali miscele bituminose e materiali da demolizione.

La proposta prevede la realizzazione di un nuovo capannone per il deposito di macchinari industriali e mezzi di trasporto aziendali nonché la predisposizione di un'area da adibire al deposito di rifiuti speciali non pericolosi (CER 170904 - rifiuti provenienti dall'attività di costruzione e demolizione di opere edili, nonché CER 170302 – miscele bituminose) e delle terre e rocce da scavo e la realizzazione di aree a standard a verde ed a parcheggio.

La superficie complessivamente interessata è di 14.759,18 mq, ed è attualmente classificata dal vigente strumento urbanistico (PI) come zona E (agricola).

In particolare, l'area destinata alla realizzazione del capannone e degli standard a verde e parcheggi ubicata in ZTO "E" – "agricola" è di 5.083,82 mq; l'area destinata al deposito e stoccaggio di rifiuti NP derivanti dall'attività e di materie prime secondarie ubicata in ZTO "E" – "agricola" è di 9.675,36 mq. Il capannone avrà una volumetria massima di 1.350,00 mc.

Le opere a "standard" saranno invece così dimensionate: un'area a parcheggio da cedere al comune di 570,34 mq e un'area a verde da asservire all'uso pubblico di 516,92 mq.



Completa la proposta il riordino della viabilità, degli spazi esterni e delle aree cariche dell'attuale sede della ditta ubicata in via Vanzo Nuovo.

Nel Rapporto Ambientale Preliminare è stata analizzata la coerenza della variante con gli strumenti urbanistici sovraordinati (PTRC e PTCP), non rilevando elementi di contrasto e/o incoerenza.

Nel RAP è stata inoltre proposta un'analisi dello stato ambientale, che ha permesso di evidenziare le criticità presenti sul territorio ascrivibili ad alcune matrici / componenti ambientali, successivamente tenute in considerazione per la valutazione di sostenibilità.

Allo scopo di valutare le possibili criticità di natura idrogeologica presenti nell'ambito di trasformazione è stata prodotta una "valutazione di compatibilità idraulica", da cui emerge la necessità di realizzare un bacino di laminazione nell'area dove andrà ad insediarsi l'area di deposito / stoccaggio dei rifiuti / sottoprodotti.

È stata inoltre redatta una "valutazione previsionale d'impatto acustico" in cui è stato modellato il potenziale impatto della nuova attività. L'area che presenta maggiori livelli di emissioni acustiche è quella in cui avrà luogo il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti / sottoprodotti. Gli esiti della valutazione evidenziano che i valori limite di emissione e di immissione previsti dalla classificazione acustica di zona nel periodo diurno (unico periodo in cui l'attività è operante) sono rispettati, anche attraverso opportune opere di mitigazione.

Si sottolinea che il RAP non approfondisce in maniera adeguata gli effetti / impatti derivanti, in fase esercizio, dai processi che verranno svolti nell'area di deposito / stoccaggio dei rifiuti (modalità di conferimento dei rifiuti e loro eventuale caratterizzazione, ubicazione dell'impianto di trattamento / lavorazione rispetto all'area di deposito, caratteristiche strutturali dell'area dell'area di deposito, eventuali presidi atti ad evitare dilavamento o lisciviazione dei rifiuti – MPS, ecc). A riguardo si precisa che, a seguito di disamina della documentazione agli atti, non è stato possibile individuare copia dell'autorizzazione provinciale per la gestione – trattamento dei rifiuti non pericolosi.

I pareri resi dalle autorità ambientali hanno evidenziato, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, una serie di indicazioni / prescrizioni da ottemperare in sede di attuazione dell'intervento. In particolare si evidenzia quanto espresso dalla Soprintendenza in merito agli aspetti vincolistici che prefigurano la necessità di coordinare, prima della fase attuativa, le opportune soluzioni da adottarsi.

A riguardo si ritiene necessario, per la corretta definizione della pratica di cui trattasi, acquisire l'espressione del parere degli uffici competenti in materia ambientale della Provincia di Vicenza.

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 11 giugno 2019, dalla quale emerge che il Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla Verifica di Assoggettabilità per la Variante allo strumento urbanistico tramite procedura suap della Ditta CO.I.MA. s.r.l. nel Comune di Camisano Vicentino debba essere integrato con approfondimenti in merito alle caratteristiche strutturali ed ai possibili impatti / effetti a breve - medio - lungo termine derivanti dai processi che verranno svolti nell'area di deposito / stoccaggio di quanto esitato dall'attività svolta dalla Ditta, integrando la documentazione presentata con copia dei provvedimenti autorizzativi per la gestione dei rifiuti rilasciati dalle Autorità competenti e con l'espressione del parere di competenza della Provincia di Vicenza;

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- Il D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
LA COMMISSIONE REGIONALE V.A.S.  
RITIENE CHE**

In ragione delle carenze emerse in fase di esame, il Rapporto Ambientale Preliminare, relativo alla Variante allo strumento urbanistico tramite procedura suap della Ditta CO.I.MA. s.r.l., nel Comune di Camisano Vicentino, debba essere integrato con opportuni approfondimenti relativi alle caratteristiche dell'area destinata al deposito / stoccaggio dei rifiuti ed altro materiale esitante dall'attività di gestione rifiuti, dando conto dei possibili impatti / effetti a breve - medio - lungo termine derivanti dai processi, nonché, della sostenibilità ambientale delle scelte adottate.

Inoltre, stante il fatto che la richiesta in parola parrebbe configurarsi come un ampliamento di un'attività di gestione rifiuti di cui non si ha documentata contezza e che sembrerebbe essere stata autorizzata dalla Provincia di Vicenza nel 2012, dovrà essere prodotta copia dei provvedimenti autorizzativi adottati dal competente Ente per l'attività svolta dalla Ditta. Le valutazioni della commissione terranno conto del parere della Provincia di Vicenza - Settore Ambiente derivante dall'analisi della documentazione integrativa di cui sopra.

**Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.**

**La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.**

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS Vinca NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10/000

Il presente parere si compone di 4 pagine